

La Corte sullo status dell'imprenditore che fa istanza

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Concordato filtrato Escluso chi è cancellato dal registro

DI GIOVANNI GAMBINO

La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile. La Cassazione, sez. I, sent. 20141 del 17/6/2026, risolve un contrasto interpretativo sancendo la rigida inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese, estendendo espressamente tale preclusione sia alle imprese individuali sia alle proposte a carattere liquidatorio assistite da finanza esterna. Il collegio ha rigettato l'esegesi estensiva dei giudici di merito, ancorando la decisione al tenore letterale del dettato normativo e alla tassatività delle deroghe relative agli effetti della cessazione dell'attività. La Corte ha ribadito la natura eccezionale della finzione giuridica che proroga l'efficacia della capacità d'impresa nell'anno successivo alla cancellazione, istituito finalizzato esclusivamente a consentire l'iniziativa concorsuale dei creditori o del pubblico ministero. Tale ultrattività non determina una legittimazione attiva in capo all'ex imprenditore per l'accesso a strumenti negoziali e pattizi, l'utilizzo dei quali postula strutturalmente la persistenza in vita di un'attività sul mercato e la conservazione della gestione patrimoniale in capo al debitore. Con la cancellazione si produce un effetto estintivo che, per l'imprenditore indivi-

duale, scinde la passata veste commerciale dalla soggettività della persona fisica, precludendo l'impiego di procedure la cui ragione d'essere è la ristrutturazione di un organismo aziendale non più esistente. Sul piano procedurale, i giudici hanno evidenziato l'incompatibilità strutturale tra lo statuto del soggetto cancellato e gli adempimenti previsti per il concordato minore, i quali impongono l'allegazione di scritture contabili, elenchi e relazioni inconciliabili con una realtà imprenditoriale definitivamente cessata. L'unica tutela tipica e residuale per il debitore sovraindebitato persona fisica rimane il deposito senza limiti di tempo della domanda di liquidazione controllata. Questo percorso, a differenza del concordato minore, assicura la massima espansione della responsabilità patrimoniale universale e l'attivazione dei poteri di recupero coattivo del liquidatore attraverso le azioni di inefficacia e risarcitorie, uniche idonee a bilanciare lo sbarramento temporale annuale attivato dal debitore con la cancellazione. La sentenza chiarisce il rango del principio del miglior soddisfacimento dei creditori, escludendo che ragioni di convenienza economica o l'apporto di risorse esterne possano scardinare le regole di ammissibilità e i presupposti di accesso alla giurisdizione concorsuale, i quali mantengono una funzione di ordine pubblico economico prevalente sulla negozialità delle parti.

— © Riproduzione riservata —

